

N. 13805 / 2002 RGNR

N. 17692 / 2003 RG GIP



TRIBUNALE DI BRESCIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice per le indagini preliminari, **dr.Roberto Spano'**;

letti gli atti del procedimento nei confronti di:

1. **HAMRAOUI Kamel Ben Mouldi**, nato a Beja (Tunisia) il 21.10.1977; difensore di fiducia avv. Ilaria CREMA del Foro di Brescia, ATTUALMENTE DETENUTO presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore;
2. **DRISSI Nourredine**, nato a Tunisi il 30.5.1964; difensore di fiducia avv. Giuseppe DE CARLO del Foro di Milano, ATTUALMENTE DETENUTO presso la Casa Circondariale di Milano S. Vittore;

1. INDAGATI

2. A) nell'ambito del procedimento 28491/04 R.G.N.R. e N. 5774/04 R.G. G.I.P., trasmesso dal G.U.P. del Tribunale di Milano con sentenza di incompetenza in data 24.1.2005, iscritto al nr. 1392/05 R.G. Mod.Unico di Brescia, poi riunito al 13805/02 R.G. Mod.Unico di Brescia:

1. Del delitto p.e p dall'art. 270 bis c.p., in quanto si associavano tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Ahmmid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena exc art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti all'A.G. di Brescia), EL Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazzak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano) Daki Mohammed, Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (già giudicati con il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismi internazionale in Italia ed all'estero, all'interno di un'organizzazione sovra

nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui "ANSAR AL ISLAM"), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medioriente, contemplante:

- preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro Governi, forze militari, Istituzioni, e organizzazioni internazionali, cittadini civili ed altri obiettivi – ovunque collocati riconducibili agli Stati, occidentali e non, ritenuti "infedeli" e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di "Jihad", intesa, secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione di principi "Puri" di tale religione;
- il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati dei militanti;
- il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti dell'organizzazione;
- il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell'associazione ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente in Iraq;
- l'invio dei militanti nelle "zone di guerra" a sostegno delle attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il "nemico infedele";
- la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione;
- il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti in Milano, come la Moschea di via Quaranta ed un appartamento di via Cilea nr. 40) attraverso videocassette, audiocassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico "infedele";
- la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai "fratelli" ovunque operanti secondo il descritto programma;

In particolare operando nell'associazione:

- Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Abderrazzak Mahjoub, Ciise Maxamed Cabdullah, El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis co. 1 c.p.) nell'ambito della cellula operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid e Ciise Maxamed Cabdullah, in particolare, nel periodo della loro permanenza in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullah anche a livello internazionale; condotta

consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; per il quarto anche nel coordinare l'attività dei membri della cellula locale; per tutti nel coordinare l'approvvigionamento di documenti falsi;

- Hamroui Kamel Ben Mouldi e Drissi Nourredine, con funzioni organizzative (art. 270 bis, co. 1 c.p.) consistite nel coordinare l'attività dell'associazione in varie località del nord Italia (tra cui oltre Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle competenti autorità concentratesi principalmente sull'attività svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;
- Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), con condotta consistita nell'assicurare il necessario supporto per l'invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);
- Daki Mohammed, quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), con condotta consistita nel dare ospitalità e nell'assicurare approvvigionamento di documenti falsi a membri dell'associazione (tra cui lo stesso Ciise Maxamed Cabdullah);
- Bouyahia Maher Ben Abdelaziz quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella città di Istanbul) tra i capi dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;
- Housni Jamal quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), svolgendo la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, sia in territorio italiano che in territorio estero (recandosi, ad esempio, in Turchia presso il gruppo di Bouyahia Maher Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ayashi);
- Toumi Ali, quale semplice partecipe (art. 270 bis, co. 2 c.p.), provvedendo principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico (computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell'attività associativa.

Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano, tuttora operante anche in altre località del territorio italiano (oltre che all'estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all'atto dell'esecuzione del medesimo, se intervenuta).

2. Del delitto p.p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 12 co. I e III D. L.vo 286/98 (ora modificato dalla legge 189/2002), in quanto in concorso tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tair Hammid (già oggetto di sentenza definitiva di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento davanti all'A. G. di Brescia) EL Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafà, Abderrazzak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla Corte d'Assise di Milano), Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (già giudicati con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine o non avevano il titolo di residenza permanente, con le condotte già descritte nei capi precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare, successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq).

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di tre persone in concorso tra loro.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 15/1980, avendo commesso i reati per finalità di terrorismo.

Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti da provvedimento restrittivo esaurita nell'atto della esecuzione del medesimo, se intervenuta).

B) nell'ambito del procedimento 13805/02 mod. unico, pendente presso questo Ufficio

1) Del delitto di cui all'art.270 bis, 1° e 3° comma c.p. perché EL BOUHALI Mohamed, TRABELSI Mourad, LAAGOUB Abdelkader costituivano attorno al 1998 in Cremona, gravitante attorno alla Moschea della suddetta città, e dirigevano (il primo fino all'estate del 2001, il secondo fino all'aprile 2003, il terzo fino al 27 febbraio 2004) una cellula radicale islamica, nella quale si associavano tra loro e con altri soggetti, tra i quali i seguenti, svolgendo anche costoro funzioni di direzione e organizzative:

RAFIK Mohamed, quantomeno dal gennaio 2002 all'ottobre 2003;

BOUGHANEMI Faical, dalle origini al febbraio 2004;

KHAMLICH Khalid, dalle origini al febbraio 2004;

ROUASS Najib, quantomeno dal 2003 fino al febbraio 2004;

HAMRAOUI KAMEL Ben Mouldi, quantomeno dal 2002 fino all'aprile 2003;

DRISSI Nourredine, quantomeno dal 2002 fino all'aprile 2003;

EL KSIR Mostafa ,dal 1998 al 2004;

HASSARI Mohamed, dal 1998 al 2004;

KHIR Romdhane Ben Ohtmane, nel 2003- associazione costituita allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, rivolti anche contro stati esteri (tra i quali il Marocco, la Tunisia e l'Iraq), nonché atti strumentalmente preordinati al raggiungimento dei suddetti fini, associazione nell'ambito della quale in particolare:

predisponavano documenti falsi, al fine di consentire la libera circolazione dei "clandestini" ;

aderivano, la maggior parte dei predetti, ai principi e alle finalità dell'organizzazione terroristica denominata "GRUPPO ISLAMICO MAROCCHINO COMBATTENTE", proponendosi il rovesciamento militare e cruento del regime marocchino ;

procedevano, in particolare EL BOUHALI, a raccogliere ogni possibile documentazione tecnica utile a costruire ordigni esplosivi, alla fabbricazione, costruzione e assemblamento di armi, anche da guerra;

procedevano tutti, in particolare nell'ambito della Moschea di Cremona, e nei confronti di altri musulmani, ad attività di proselitismo e di incitamento alla lotta armata, diretta alla distruzione cruenta del mondo occidentale e dei cristiani, ed espugnazione della città di Roma, quale centro del Cristianesimo, avvedendo ciò, in particolare da parte di EL BOUALI, TRABELSI, RAFIK e del ROUASS, attraverso prediche eseguite presso la Moschea di Cremona, e in particolare da parte dei quattro predetti, nonché del KHAMLICH, BOUGHANEMI, LAAGOUB, EL KSIR e HASSARI, attraverso la raccolta, in Cremona, di libri, di riviste edite da organizzazioni terroristiche, di manuali di guerriglia militare, provenienti anche da AL QAEDA, di videocassette ritraenti cruenti combattimenti di Mujahiddin in Cecenia e in Medio Oriente, o discorsi di BIN LADEN o di altri capi di organizzazioni terroristiche, di supporti informatici di analogo contenuto, documentazione da utilizzare, e in concreto utilizzata, a fini di indottrinamento, che avveniva anche in Cremona, reclutamento e preventivo addestramento di "Mujahiddin", da inviare nei vari campi, prevalentemente in Iraq, ove avvenivano le operazioni militari con finalità terroristiche;

acquisendo in particolare a tali fini LAAGOUB Abdelkader un filmato informatico

proveniente dall'organizzazione terroristica ANSAR AL SUNNAH, contenente una rivendicazione generica di 285 attentati, nella quale erano perite 1165 persone, in parte ritraente la stessa , inedita, esecuzione di alcuni dei suddetti attentati, ed alcune dichiarazioni rilasciate da KAMIKAZE prima di farsi esplodere, provocando varie stragi di persone;

provvedevano, in particolare, BOUGHANEMI Faical a compiere un tentativo di reclutamento del teste ZOUAOI Chokri, al quale venivano anche mostrate alcune delle suddette cassette presso l'abitazione del primo, ed esposte le finalità e i programmi dell'organizzazione terroristica;

provvedevano in concreto, in particolare il TRABELSI, unitamente a HAMRAOUI KAMEL BEN MOULDI e DRISSI NOURREDINE, al reclutamento e all'invio di combattenti in Irak, ai quali venivano forniti documenti; provvedevano lo stesso TRABELSI ad impartire disposizioni sulla stessa collocazione degli uomini e dei combattenti reclutati in territorio europeo;

lo stesso DRISSI NOURREDINE si spostava in Iraq (Kurdistan), in un campo di ANSAR AL ISLAM, successivamente bombardato, e manifestando HAMRAOUI KAMEL la sua disponibilità a raggiungerlo;

progettavano o programmavano attentati in Italia, che non venivano realizzati (quali, con particolare riferimento a BOUGHANEMI Faical e a KHIR Romdhane Ben Ohtmane, quello al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano);

progettavano lo stesso BOUGHANEMI attentati da commettere in Tunisia; raccoglievano fondi destinati ad organizzazioni terroristiche, in particolare il RAFIK fondi destinati ai terroristi Ceceni; TRABELSI Mourad, DRISSI Nouredine e HAMRAOUI KAMEL Ben Mouldi inviando in Kurdistan, unitamente a TAHIR HAMMID residente a Parma, la cui attività veniva dai predetti coordinata (indagato in procedimento pendente presso l'A.G. di Milano) , nella primavera del 2003 (vedasi ordinanza del G.I.P. di Milano dell'1.4.2003), una somma di denaro, di almeno 1450 euro, destinata, attraverso il secondo, che si trovava in Kurdistan, all'organizzazione terroristica ANSAR AL ISLAM ;

intrattenevano contatti con responsabili ed esponenti di altre organizzazioni e cellule islamiche e terroristiche, aventi sede sia in Italia, che all'estero, quali AL QAEDA,

ANSAR AL ISLAM, JAMAA ISLAMIA, G.I.A., contatti in parte tenuti con conversazioni telefoniche che avvenivano, in particolare da parte di TRABELSI, HAMRAOUI e DRISSI NOURREDINE, anche utilizzando cabine telefoniche situate nella città di Cremona, dirette ad apparecchi satellitari THURAYA, esistenti in Medio Oriente;

2) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 12 ,I e III comma D.Lgs. 286/98 (ora modificato dalla L. 189/02) , in quanto, in concorso tra loro ed altri, nell'ambito

dell'associazione di cui al capo A) , compivano, in violazione delle disposizioni di legge regolanti la materia, atti diretti a procurare l'ingresso di una pluralità di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti procurare l'ingresso illegale in altro stato (prevalentemente presso campi di addestramento in Iraq) di persone reclutate anche in Stati diversi dall'Italia.

Con la circostanza aggravante di cui all'art.12 , III comma, D. Lgs. 286/98, in quanto il fatto è stato commesso da almeno tre persone in concorso tra loro.

In Cremona e altri luoghi, dal 1998 al 2004."

letta l'ordinanza di custodia cautelare pronunciata in data 1.4.2003 dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano anche nei confronti di **Drissi Nourreddine** e **Hamraoui Kamel**, confermata dal Tribunale di Milano, in sede di riesame, il 18.4.2003;

rilevato che il GUP presso il Tribunale di Milano sentenza 24.1.2005, pronunciata in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando quale A.G. competente il Tribunale di Brescia;

rilevato che contestualmente il GUP ha revocato la misura cautelare "*in atto nei confronti dei due imputati per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2) l'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, sempre per sopravvenuta carenza di indizi al riguardo*";

rilevato in data 29.1.2005 il P.M. presso il Tribunale di Brescia ha chiesto, ex art. 27 CPP, la "rinnovazione" della misura cautelare emessa dalla A.G. milanese limitatamente alla residua fattispecie di cui all'art. 12, commi 1° e 3°, D.L.vo 286 / 1998, così come modificato dalla L. 189 / 2002, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e con la precisazione che si tratta di "*fatti commessi in Cremona, Milano ed in altre località del territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 200* ;

rilevato che contestualmente il P.M. ha chiesto nei confronti di **Drissi Nourreddine** e **Hamraoui Kamel** l'emissione di ordinanza di custodia in carcere con riferimento al fatto di cui al capo B1)

osserva quanto segue.

L'esame della richiesta del PM non può prescindere da una valutazione degli aspetti processuali e sostanziali affrontati dal GUP del Tribunale di Milano in sede di udienza preliminare e di giudizio abbreviato.

Questo giudice ritiene in particolare che la revoca parziale del provvedimento cautelare con riferimento al reato sub 1A) e all'aggravante di cui al capo 2A) sia frutto di una forzatura degli ingranaggi processuali da parte di un organo giudicante che, verificata la propria incompetenza a pronunciarsi sul merito, aveva con ciò esaurito il potere di decidere anche in ordine ai titoli custodiali in corso di esecuzione.

Peraltro con sentenza 29.3.2004 il medesimo GUP aveva dichiarato in sede di udienza preliminare la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Brescia rispetto alla posizione di Trabelsi Mourad, indicato come complice di **Hamraoui Kamel** e di **Drissi Nourredine** nella medesima consorteria criminale ora indicata nel capo 1A), senza disporre (correttamente) alcunché in ordine al titolo custodiale emesso dalla A.G. milanese, e in seguito "rinnovato" da questo GIP e confermato in sede di riesame.

A fronte dell'ampio scenario d'incompetenza prospettato all'epoca dal GUP con riferimento alla posizione di numerosi altri imputati di quel procedimento, lo scrivente giudice nella propria ordinanza 14.4.2004 aveva già avuto occasione di esprimere al proposito la propria opinione, che risulta ora cementata anche nella sentenza pronunciata nei confronti del **Drissi** e dell'**Hamraoui** ("*...Alla luce di tali circostanze appare corretta la declaratoria d'incompetenza del GUP di Milano, con la precisazione, tuttavia, che l'associazione operante a Cremona, attiva sin dal 1998, risulta ben delineata e circoscritta a personaggi radicati da tempo in quella città, nonché ad altri soggetti che ivi hanno materialmente operato in stretto contatti con i primi - ad esempio Hamraoui Kamel e Drissi Nourredine - anch'essi destinatari dell'ordinanza 1.4.2003 del GIP di Milano. Per il resto bisogna tener conto, onde eliminare (per il futuro) possibili elementi fuorvianti, che il fenomeno terroristico all'esame si fonda sulla esistenza di rete internazionale di cellule, in contatto tra di loro, ma ciascuna avente propria autonomia e operatività in specifiche zone territoriali. In particolare la "cellula cremonese" appare allo stato entità distinta e diversa da quella orbitante presso la moschea di Via Quaranta di Milano e il centro islamico di Via Jenner, alla cui ombra si sono svolte le principali attività di criminalità islamica fin qui accertate nel Nord-Italia...*").

Dagli atti trasmessi risulta che la questione della competenza territoriale sia stata tempestivamente sollevata dalle difese **Drissi** e **Hamraoui** all'udienza preliminare, e altresì che la stessa non sia stata altrettanto tempestivamente decisa dal GUP come invece già avvenuto per Trabelsi Mourad, e come stabilito espressamente dall'art. 491, commi 1° e 3°, CPP ("*Le questioni concernenti la competenza per territorio... sono decise immediatamente...*").

Ciò ha costretto da un lato gli imputati a chiedere il giudizio abbreviato dinanzi ad un giudice diverso da quello naturale, con possibile dilatazione dei termini di custodia cautelare, destinati a decorrere ex novo dal provvedimento - in questo caso ritardato - di incompetenza (la giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che tale dichiarazione determina un regresso del processo alla fase d'indagine, con nuova decorrenza dei termini - v. Cass. Pen., Sez. V., 14.1.1997 n.5057); per altro verso la ingiustificata ritenzione del fascicolo ha consentito ad un GUP incompetente di estendere al **Drissi** e all'**Hamraoui** le argomentazioni della sentenza di assoluzione pronunciata in pari data relativamente ai computati Bouyahia Maher, Toumì Alì e Daki Mohamed.

Nonostante (e in contrasto con) il proposito più volte manifestato dal GUP di non voler entrare nel merito della vicenda già riconosciuta di competenza dell'A.G. bresciana, le suddette argomentazioni, aventi nei confronti del **Drissi** e dell'**Hamraoui** al più il valore di obiter dicta, sono state poi poste a fondamento del provvedimento di revoca (parziale) delle misure coercitive in corso di esecuzione nei confronti dei predetti, in violazione dei "giudicati cautelari" nel frattempo consolidatisi (infatti il GUP ha provveduto non all'esito di una fase di cognizione piena, ma in fase incidentale cautelare, sulla base di una semplice nuova lettura dei medesimi elementi già valutati dal GIP e dal Tribunale del riesame di Milano), e con conseguente "espropriazione" dell'A.G. naturale, cui spettava ormai ogni potere in ordine alla mantenimento o meno dei titoli custodiali, oltre che la più ampia libertà di giudizio in merito al fondamento dell'accusa.

Varrà la pena rammentare che se l'art 291, comma 2°, consente al giudice incompetente in caso di urgenza di applicare misure cautelari, non vi è alcuna norma (se si esclude il caso della competenza funzionale stabilita dall'art. 390 cpp per l'ipotesi di convalida dell'arresto o del fermo, e l'ipotesi del giudice che ha sollevato il conflitto di cui all'art. 30 CPP) che consenta a chi si ritenga incompetente di revocare provvedimenti coercitivi in essere, spettando ogni valutazione in merito al giudice ad quem, quale "giudice che procede" ex art. 279 CPP.

Sempre in tema di "espropriazione" si osserva che la revoca d'ufficio delle misure cautelari è avvenuta in violazione dell'art. 299, comma 3 bis C.P., che impone in ogni caso al giudice di acquisire previamente il parere della pubblica accusa, o, comunque, di porre quest'ultima nelle condizioni di poterlo esprimere, a pena di nullità ex art. 178, lett b) CPP (Cass. Pen., Sez. II, 11.2.2002, n.8392, Clausi).

Pare infine difficile comprendere quali siano gli elementi che abbiano indotto il medesimo GUP all'esito dell'udienza preliminare del 29.9.2004 a disporre il rinvio a giudizio dei co-imputati El Ayashi Radi, Ciise Maxamed, Mohamed Amin, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid, Housni Jamal, non solo in assenza di prove dimostrative della loro adesione ad una societas dedita al compimento di azioni di terrorismo, ma addirittura in presenza di un indiziario giudicato anemico e inidoneo a puntellare l'ipotesi accusatoria; vi è da chiedersi inoltre perché in quella sede non si sia coerentemente provveduto a revocare con effetto immediato le misure cautelari applicate a tali soggetti, tuttora ristretti in carcere (ad eccezione del latitante Muhamed Majid).

Del tutto ultronei appaiono infine sia la sollecitazione rivolta alla Procura bresciana di attivarsi "*per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare in atto come di seguito limitata*", sia le indicazioni fornite al PM ad quem in merito al futuro sviluppo delle indagini ("*rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano, sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri imputati di quel procedimento*"), trattandosi di

valutazioni che, di nuovo, non competevano a quel GUP.

Nello stesso modo non si spiega perché tale organo giudicante abbia inteso prendere posizione sulla valenza delle dichiarazioni del "collaborante" Zouaoui Chokri, dichiaratamente estranee al thema decidendum da esso affrontato (*"va evidenziato che le dichiarazioni che tale "collaboratore" avrebbe reso nell'ambito di altro procedimento milanese e di cui non vi è traccia... non riguarderebbero le due 'cellule' in questione"*), se non nell'ottica di attuare un indiscriminato ridimensionamento dell'intero fronte delle accuse (*"Le dichiarazioni del predetto relative ai presunti attentati da commettere sul territorio italiano appaiono fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico asseritamene tenuti in sua presenza..."*).

Nella medesima ottica va poi letto anche il lo svilimento dell'apporto conoscitivo offerto dal "collaborante" Mohammed Tahir Hammid, sia attraverso l'insinuazione che le dichiarazioni da lui rese possano essere state in qualche modo addomesticate *"dalla evidente prospettiva di un trattamento sanzionatorio alquanto mite, poi ottenuto ex art. 444 CPP"*, sia, nel merito, sminuendone l'effettivo valenza probatoria (*"...Mohammed Tahir ha infatti riferito genericamente di 'aver sentito dire' che Ansar Al Islam era 'in contatto con Al Qaeda', e che aveva in progetto anche di utilizzare 'kamikaze' per azioni di guerriglia all'interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento di diretta cognizione al riguardo..."*).

Il GUP in tal modo "dimentica" che gli interrogatori del chiamante in correità sono stati assunti nell'ambito del sistema giuridico "garantito" come quello italiano, ed inoltre che le dichiarazioni di Tahir sono in realtà in gran parte meramente ricognitive degli elementi investigativi già precedentemente raccolti dal PM, e di cui peraltro non si fa alcuna menzione nella sentenza-ordinanza 24.1.2005.

Infatti, come si spiegherà meglio in seguito, le intercettazioni telefoniche eseguite nel marzo 2003 dimostrano come Tahir si fosse fattivamente adoperato per far pervenire una somma di denaro raccolta dai "cremonesi" Trabelsi e **Hamraoui** a **Drissi Nourreddine**, destinata a finanziare i guerriglieri che, unitamente a quest'ultimo, all'epoca si addestravano ed operavano in Kurdistan sotto la sigla di ANSAR AL ISLAM. Essendo dunque provato che Tahir fosse intraneo a tale organizzazione, vi è da supporre che egli disponesse dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal GUP di Milano, di *"elementi di diretta cognizione al riguardo"*; il contenuto delle intercettazioni fornisce inoltre sul piano giuridico "riscontro individualizzante" al racconto del "pentito", di cui ricalcano lo schema sia sul piano logico che storico.

Al proposito si rammenta che la Corte di Cassazione, proprio nel pronunciarsi nel merito di un ricorso proposto nell'ambito del presente procedimento (v. Cass. Pen., Sez. VI, 13.10.2004, n. 12903, Laagoub), ha diffidato gli interpreti dall'affrontare il tema ora all'esame in maniera *"semplicistica e superficiale"*, e con *"giudizi trancianti"* che tendano a sottovalutare l'effettivo significato, o il valore

sintomatico, degli elementi a disposizione.

Il PM di Brescia nella propria richiesta ha lamentato di non aver potuto, come invece avvenuto a proposito del Trabelsi e con riferimento ai medesimi fatti, domandare la conferma dei titoli custodiali anche rispetto al più grave reato di cui all'art. 270 bis CP, e all'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e ciò a causa dell'ostacolo frapposto dalla sentenza-ordinanza 24.1.2005 (*"la richiesta di rinnovazione, che questo PM avrebbe senz'altro richiesto, non è possibile con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis CP, avendo il GUP di Milano escluso la sussistenza di gravi indizi"*), e della circostanza che al momento ogni questione è sub iudice, a seguito dell'impugnazione nel frattempo presentata dalla Procura della Repubblica di Milano.

Con riferimento alla residua ipotesi di cui all'art. 12, commi 1 e 3, D.Lvo 286 / 98, cui specificamente si riferisce la richiesta di "rinnovazione", basterà ricordare che gli elementi di colpevolezza a carico del **Drissi** e dell'**Hamraoui** sono stati indicati per esteso nella citata ordinanza 1.4.2003 del GIP di Milano, già vagliata criticamente dal Tribunale in sede di riesame.

Trattandosi di provvedimenti conosciuti nella loro integrità dagli imputati, che hanno altresì esercitato la facoltà di esaminare gli atti investigativi di riferimento, appare superfluo in questa sede riproporre per l'intero l'apparato motivazionale in tema di gravità indiziaria e di esigenze cautelari (v. sul punto Cass. Pen. Sez. Un., 21.6.2000. Primavera).

Basterà osservare che le argomentazioni svolte nella fase incidentale cautelare dalla A.G. milanese, da ritenersi qui richiamate per l'intero, appaiono pienamente condivisibili, in quanto in esse si da conto dell'esistenza di un quadro indiziario (che verrà peraltro riproposto quasi integralmente nel prosieguo), formato prevalentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali e contestuali servizi di appostamento, da cui emerge che i due indagati, unitamente ad altre persone di etnia magrebina e curda, erano sistematicamente dediti ad attività di supporto in favore di soggetti che aspiravano a raggiungere i campi di addestramento per guerriglieri siti in medioriente, e ciò attraverso la raccolta di denaro, l'offerta di ospitalità, il procacciamento di falsi documenti etc..

Peraltro il notevole ridimensionamento subito dalla fattispecie in questione, una volta decapitata dell'aggravante della finalità di terrorismo, non ha incidenza sul calcolo dei termini di fase di durata massima della custodia cautelare, considerato che comunque il sopravvenuto mutamento della qualificazione giuridica non è in grado influenzare i passaggi processuali già compiuti (ossia computo basato sul connesso reato di cui all'art. 270 bis CP, proroga, ammissione del giudizio abbreviato); che la declaratoria d'incompetenza, come si è detto, determina un vero e proprio regresso del procedimento ex art. 303, comma 2°, CPP; che, infine, anche il nuovo termine di fase (di sei mesi) non è destinato a superare il periodo temporale complessivo di restrizione della libertà personale fissato dall'art. 303,

comma 5°, CPP in quattro anni per il reati puniti con la reclusione fino a dodici anni.

La richiesta di "rinnovazione" del PM, pur contenuta negli angusti limiti di cui sopra, dovrà pertanto essere accolta.

Quanto agli aspetti di merito toccati dal GUP essi dovranno essere necessariamente affrontati anche in questa sede, il quanto il procedimento "bresciano", cui si riferisce la nuova richiesta cautelare proposta dal PM, condivide nella sostanza con quello "milanese" il contesto storico di riferimento e la piattaforma probatoria (*"Drissi e Hamraoui... risultano... indagati presso... l'A.G. bresciana... in parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti le attuali incriminazioni"* – v. sentenza ordinanza 24.1.2005).

In sintesi il GUP di Milano nella propria sentenza-ordinanza ha affermato che:

- la cellula cui appartenevano gli imputati, operante sotto la sigla di "Ansar Al Islam", aveva certamente come scopo il finanziamento, e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare site in zone mediorientali, a mezzo della raccolta di denaro e l'arruolamento di volontari di matrice islamico-fondamentalista da inviare in loco;
- secondo il "collaboratore" Mohammed Tahir "Ansar Al Islam" era *"in contatto con Al Qaeda"* e che aveva in progetto di utilizzare "kamikaze" per azioni di guerriglia in Iraq;
- tuttavia non vi è prova in atti che le strutture paramilitari in questione *"pur gravitando in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo"* e pur ospitando al proprio interno individui *"verosimilmente"* dediti al compimento di azioni terroristiche, avessero come proprio scopo quello di compiere attività trascendenti azioni di guerriglia da innescare in contesti bellici;
- anche la documentazione sequestrata al mullah Krekar, personaggio di vertice di "Ansar Al Islam", ora rifugiato in Norvegia, confermerebbe che l'organizzazione era strutturata secondo un modello di milizia addestrata alla guerriglia";
- lo stesso Krekar nei propri interrogatori ha ammesso l'esistenza di tale organizzazione e dei suoi scopi;
- le conversazioni telefoniche registrate tra Drissi, Hamraoui ed altri soggetti si riferirebbero ad attività di finanziamento o ad azioni violente da compiersi in contrapposizione a quelle poste in essere dall'esercito degli Stati Uniti, anche forse a mezzo dell'uso di "kamikaze" (*"Voglio gente che colpisca la terra e che fa uscire il ferro. Cerca quelli che stavano in Giappone"*);
- sulla base della Convenzione Globale dell'ONU sul terrorismo, *"progettata"*

nel 1999, esisterebbe un'esimente in favore di coloro che praticano attività violente e di guerriglia nell'ambito di contesti bellici, anche se non inquadrati in milizie istituzionali, purchè non vengano violate le norme del diritto internazionale umanitario;

- in assenza di una definizione in via normativa della nozione di "terrorismo" possono esser ricomprese all'interno di essa unicamente quelle azioni dirette a seminare sgomento *"indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l'umanità"*
- l'estensione della tutela penale anche agli atti di guerriglia, benché violenti, comporterebbe invece *"un'ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo"*.

Questa A.G. intende discostarsi in modo radicale da tale ragionamento, che, a proprio giudizio, appare frutto di erronea applicazione di norme, nonché di una valutazione bidimensionale delle carte processuali e, più in generale, del fenomeno terroristico nel suo complesso.

In primo luogo è lo stesso GUP a dar atto nella propria decisione che la Convenzione Globale ONU del 1999, che avrebbe introdotto l'esimente del "fatto di guerriglia", è stata meramente *"progettata"* e non *"deliberata"*. Non si vede pertanto come possa parlarsi con riferimento ad essa di "diritto internazionale vigente", ove si tenga conto che la mancata approvazione della normativa dipende proprio dal dissenso manifestato dagli Stati membri sui suoi contenuti.

Ma anche ipotizzando che l'atto in questione avesse completato l'iter formativo fino a divenire una vera e propria Convenzione, non per questo le sue statuizioni potrebbero dirsi recepite automaticamente nell'ordinamento giuridico italiano ai sensi dell'art. 10, comma 1°, della Costituzione quali "norme di diritto internazionale generalmente riconosciute", e ciò in assenza di un'espressa ratifica da parte del legislatore, unico soggetto legittimato a modificare l'assetto del diritto penale mediante l'introduzione di un'esimente di siffatta portata.

In secondo luogo nella sentenza si dichiarano inutilizzabili i dati provenienti dalle c.d. *"fonti aperte"*, ma poi non si spiega di quali apporti conoscitivi il giudicante si sia avvalso per ancorare i propri giudizi, né come essi siano stati filtrati attraverso le regole del processo.

A tal proposito si rileva che anche l'affermazione di non voler prendere posizione *"per una delle forze in campo"* può assumere contorni non neutrali, ove la distinzione tra *"giustificata guerriglia"* e *"terrorismo"* venga compiuta in ragione della natura o meno *"tirannica"* dell'antagonista.

Ritiene lo scrivente che non sia questo il terreno nel quale può e deve avventurarsi l'interprete, attesa la opinabilità e relatività di ogni opinione al riguardo.

L'unica valutazione "politica" che spetta al giudice nell'attribuire un significato alla espressione "finalità di terrorismo" contemplata nell'art. 270 bis CP è pertanto quella indicata nell'articolo 12, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, che eleva a principale criterio ermeneutico la "intenzione del legislatore".

Le leggi vanno dunque interpretate non secondo la propria opinione personale, bensì in conformità alle scelte politiche di fondo che hanno indotto il legislatore del passato ad emanarle ed il legislatore del presente a mantenerle in vigore. Le leggi in questo senso sono espressione del comune modo di sentire di una collettività radicata in un determinato contesto storico e geografico.

Alla luce del comune modo di sentire della comunità politica (o delle comunità politiche) che ha prodotto l'art. 270 bis CPP (o altre norme equivalenti) deve ritenersi che azioni violente condotte anche con il ricorso a "kamikaze" da portatori di ideologie estremistiche islamiche nei confronti di unità militari attualmente impiegate in Asia (tra cui un contingente italiano) non possono qualificarsi come atti di legittima e giustificata "guerriglia", ma vanno senz'altro definiti ad ogni effetto come atti di "terrorismo". Non può ignorarsi al proposito che l'organizzazione ANSAR AL ISLAM, cui gli imputati sono riconducibili (Drissi Nourredine, come si vedrà, è addirittura "confesso" - *"se sentirai che è stata colpita... in Kurdistan Ansar Al Islam ... sappi che siamo noi..."* - v. intercettazione tel. 18.3.2003-) è stata inserita dal Governo degli Stati Uniti tra le organizzazioni terroristiche che intrattengono fecondi rapporti con la temibile "Al Queda".

In terzo luogo, come ha più volte ricordato la S.C., il reato di associazione transnazionale è un reato a pericolo presunto de iure; la proiezione del raggio del pericolo in questione non può essere sviluppato in base alla prova di ciò che concretamente gli indagati intendono fare (o meglio, in base all'assenza di prova rispetto a quello che potrebbero fare), altrimenti il più delle volte dovrebbe attendersi l'esito infausto delle attività violente per qualificare con precisione la fattispecie giuridica.

Del resto, come l'osservazione della realtà quotidiana dimostra in modo luminoso, non appare neppure possibile fissare una linea di spartiacque tra "guerriglia" e "terrorismo", in quanto, a prescindere dalle questioni terminologiche, una volta costituita una organizzazione finalizzata al compimento di un programma di violenza, non può prevedersi con anticipo se questa si proporrà di agire in modo chirurgico e "umanitario" rispetto a specifici obiettivi militari, e non invece con modalità cruente e disumane nei confronti di comunità inermi e di una gamma eterogenea di obiettivi non preventivabili.

Proprio la presente indagine, come si vedrà nel prosieguo, fornisce la dimostrazione di come la "cellula cremonese", inizialmente attiva nel finanziamento, addestramento e reclutamento di guerriglieri, abbia deciso all'improvviso di diversificare la propria strategia in opposizione alla politica

estera del Governo italiano giudicata eccessivamente vicina a quella degli Stati Uniti (*"Vogliamo colpire l'Italia perché quel cane di Berlusconi appoggia quel cane di Bush"*), proponendosi di organizzare due attentati in Cremona e Milano finalizzati al massacro del numero più elevato possibile di civili (v. dichiarazioni Zouaoui Chokri: *"due attentati, uno che aveva come obiettivo il Duomo di Cremona e l'altro la metropolitana di Milano nelle fermate della Stazione centrale e del Duomo...erano state scelte quelle due stazioni perché particolarmente affollate e sicuri di cagionare la morte di almeno 250 persone...era stato scelto il Duomo di Cremona...che per i cristiani rappresenta un simbolo ed anche perché essendo ubicato in una posizione molto centrale soprattutto nelle ore serali è molto frequentato"...*).

Del resto l'osservazione della quotidianità – che con gli scenari di sangue proposti a ciclo continuo appare in grado di offrire sedimentate massime di esperienza - insegna che contrapposizione ad eserciti istituzionali, dotati, secondo le parole del GUP di Milano, di *"altissima potenzialità offensiva"* e i combattenti islamici, proprio in ragione della disparità delle forze in gioco, non viene combattuta prevalentemente sul piano militare o della guerriglia, ma con azioni odiose e disumane dirette a provocare la più ampia eco mediatica.

Peraltro sul punto lo stesso ragionamento del GUP appare per certi versi confuso, in quanto esso ha escluso la natura terroristica di Ansar Al Islam, per ammettendo che l'organizzazione graviti *"in aree notoriamente contraddistinte da propensioni al terrorismo"*, e nonostante essa contempra tra i propri membri individui che si prefiggono obiettivi terroristici (*"obiettivi terroristici, probabilmente e verosimilmente propri solo di alcuni suoi membri"*). Appare allora difficile, sul piano logico, concepire come all'interno di una medesima organizzazione, avente unitaria matrice ideologica estremistica violenta, gli adepti possano praticare la rappresaglia in forma collettiva, mentre il terrorismo venga esercitato dagli stessi soltanto in forma individuale.

In ogni caso, come si spiegherà meglio in seguito, l'esame del fenomeno terroristico islamico non è circoscrivibile nell'ottica angusta degli scenari bellici attualmente esistenti in Asia, ma va valutato in un'ottica assai più complessa, quale espressione di un movimento di ben più ampie dimensioni che rivendica una "legittimazione" antagonista rispetto ai modelli culturali occidentali, ritenuti a propria volta strumenti di aggressione tali da giustificare in via permanente uno stato di "guerra".

Peraltro la Corte di Cassazione (così come del resto aveva il Tribunale di Brescia, in sede di riesame) nel perimetrare l'area della rilevanza penale, ha unicamente inteso operare una distinzione, ai fini della punibilità per il reato di cui all'art. 270 bis CP, tra le condotte di adesione a programmi di violenza e quelle invece di mera assunzione di posizioni ideologiche (*"il reato ascritto agli indagati, in quanto di pericolo presunto, appresta tutela nei confronti di uno specifico programma di*

violenza e contro coloro che a tale programma aderiscono, proponendosi il compito di realizzare atti di violenza... ;non rilevano, invece, le posizioni meramente ideologiche, non accompagnate da propositi concreti ed attuali di violenza, posto che tali posizioni ricevono tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che si contrasta" – Cass. Pen., Sez. VI, 13.10.2004, Laagoub), senza mai far riferimento alla distinzione sviluppata dal GUP milanese.

Venendo ora allo specifico esame delle richieste cautelari avanzate ex novo dal PM nei confronti di **Driss Nourredine** e di **Hamraoui Kamel**, gli indizi di colpevolezza verranno di seguito analizzati nell'ambito della ricostruzione dell'intero contesto processuale.

In particolare, all'esito di un'articolata attività investigativa, compiuta prevalentemente attraverso servizi di intelligence, perquisizioni ed intercettazioni telefoniche, in data 18.10.2003 veniva eseguito il fermo di Rafik Mohamed in quanto ritenuto partecipe di un'associazione con finalità di terrorismo operante in Cremona.

Contemporaneamente la P.G. provvedeva a dare esecuzione ad un mandato di cattura internazionale emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Rabat (Marocco) a seguito dei gravi attentati commessi il 16.5.2003 a Casablanca, rispetto ai quali Rafik veniva indicato tra gli organizzatori in qualità di componente del gruppo terroristico denominato "*Assalafia Al Jihadia*".

Nei giorni successivi il provvedimento di fermo veniva convalidato dal GIP di Cremona, il quale, in particolare, poneva l'accento sugli stretti rapporti intrattenuti dal Rafik con soggetti, tra i quali proprio **Drissi Nourredine** (Abou Ali), oltre che a Trabelsi Mourad e Boughanemi Faical, intranei "*ad una cellula terroristica operante a Cremona*", nonché sul contenuto di materiale sequestrato allo stesso Rafik, e a lui riferibile, inneggiante a Bin Laden e alle stragi perpetrate negli USA l'11.9.2001, infarcito di esortazioni violente nei confronti di cristiani ed ebrei (definiti "scimmie" e "maiali") e contenente passaggi assai compromettenti, quale il riferimento a due stragi che, pur commesse da terzi, avevano comportato il suo coinvolgimento ("*lui non vuole scaricare le responsabilità... si è trovato dentro dopo la richiesta di talune persone, si occuperà della situazione, dei soldi delle due stragi, delle donazioni e degli aiuti esterni*").

Il Tribunale del riesame ha riconosciuto la validità dell'impianto accusatorio, ritenendo "*sicura*" l'esistenza "*di un programma terroristico transnazionale convenuto tra Trabelsi, El Bouhali, Drissi Nourredine– ed altri soggetti - ... segnalato icasticamente dai materiali rinvenuti presso la Moschea di Cremona e dal coinvolgimento di detti personaggi, tutti con accertata comune qualificazione ideologico-religiosa, in specifici fatti di attentato (così Bouganemi indicato quale coinvolto nei progetti di attentato al Duomo di Cremona ed alla Metropolitana di Milano...), ovvero in contatto con guerriglieri islamici (così per Trabelsi e Drissi alias Abou Ali... stando all'ordinanza del GIP di Milano dell'1.4.2003 e alle*

telefonate intercettate").

Con ordinanze pronunciate in data 23 e 27 febbraio 2004 questo giudice ha disposto nei confronti di El Bouhali Ahmed, Trabelsi Mourad, Boughanemi Faical, Khamlich Khalid, Rouass Najib e Laagoub Abdelkader la misura cautelare della custodia in carcere, rilevando come le affermazioni espresse, sia pure incidenter tantum, dal Tribunale in merito all'adesione di tali soggetti (cui deve aggiungersi **Drissi**, non contemplato all'epoca nella richiesta cautelare) al sodalizio con finalità terroristiche operante in Cremona apparissero inevitabilmente destinate ad assumere grande - se non decisivo - rilievo nella valutazione della iniziativa del PM, in quanto nella specifica sede incidentale cautelare si era già stimata la sussistenza di un quadro indiziario "grave" con riferimento al reato contestato agli indagati, indicati esplicitamente quali componenti "*della cellula... terroristica... costituita in Cremona con propositi aberranti*", tra cui il compimento di "*fatti... di violenza ... in territorio nazionale, e cioè gli attentati al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano...*").

Con ordinanza 20 marzo 2004 il Tribunale di Brescia confermava i provvedimenti coercitivi emessi nei confronti dei ricorrenti Boughanemi Faical e Khamlich Khalid; annullava invece i titoli custodiali rispetto alle posizioni di Rouass Najib e Laagoub Abdelkader.

Il provvedimento di scarcerazione del Laagoub veniva tuttavia successivamente a propria volta annullato da parte della Corte di Cassazione con rinvio per nuovo esame al Tribunale (sentenza 13.10.2004, cit.), il quale ultimo in data 21.1.2005 provvedeva al ripristino dell'originaria misura coercitiva. La Suprema Corte, nell'occasione, definiva senz'altro "*eversiva... la cellula operante presso la Moschea di Cremona*".

Come già si è ricordato in precedenza con sentenza 29.3.2004 il GUP presso il Tribunale di Milano dichiarava in sede di udienza preliminare la propria incompetenza per territorio a favore della A.G. bresciana rispetto alla posizione di Trabelsi Mourad, indicato come membro della medesima associazione con finalità di terrorismo internazionale cui appartenevano anche **Hamraoui Kamel** e **Drissi Nourredine**.

Il titolo custodiale emesso dalla A.G. milanese nei confronti del Trabelsi con ordinanza 1.4.2003 (confermata in sede di riesame il 18.4.2003) veniva in seguito "rinnovato" da questo GIP e confermato in sede di riesame.

Estendendo ora il discorso anche specificamente alle posizioni di Drissi Nourredine e Hamraoui Kamel, i gravi indizi di colpevolezza attualmente sono costituiti:

da quanto emerso in occasione delle perquisizioni compiute dalla DIGOS di Cremona nel febbraio 1998 nei confronti, tra gli altri, di El Bouhali, Trabelsi e Laagoub, trovati in possesso di documenti d'identità di provenienza delittuosa, di

indirizzi di personaggi appartenenti a formazioni terroristiche (Laagoub in particolare aveva la disponibilità dell'indirizzo tedesco di tale Khaled, ritenuto uno dei massimi esponenti del gruppo algerino GIA), nonché di pubblicazioni e riviste di movimenti eversivi arabi, opuscoli sull'attività di talune organizzazioni islamiche operanti in clandestinità, manuali didattici in materia di esercitazioni paramilitari, agguati, sistemi per il disturbo delle comunicazioni e degli apparati di sicurezza governativi, armi, materiale bellico, esplosivi e relativi dispositivi elettronici, videocassette e lettere contenenti messaggi di incitamento alla violenza (tra cui un frammento di lettera sottoscritta da Osama Bin Laden, in tema di azioni da intraprendersi nei confronti di bersagli statunitensi); la Corte di Cassazione (v. sentenza 13.10.2004, cit.) ha ritenuto che il materiale rinvenuto nell'occasione della disponibilità del Laagoub (nonché degli altri indagati), *"condannato per i reati di ricettazione e falso di documenti d'identità personale, elemento... - sia - sintomatico di un'attività di copertura fornita a soggetti in rapporto con il terrorismo islamico"*;

dal rinvenimento in particolare tra le carte di El Bouhali, all'epoca Imam della moschea di Cremona, di un opuscolo riferibile all'organizzazione terroristica marocchina "Jamaa Islamiya Mujahida" – Gruppo Islamico Combattente – coinvolta negli attentati commessi il 16.5.2003 a Casablanca (con la collaborazione, come si è visto, di Rafik Mohamed) -, contenente il programma operativo del sodalizio, costituito da un appello rivolto agli *"altri gruppi armati"* per abbattere a mezzo di modalità cruenta il regime di re Hassan II° (*"Il gruppo Islamico Combattente in Marocco dichiara di essere costituito per adempiere al dovere della Jihad per Dio, capovolgere il regime empio diretto da Hassan II° e instaurare un regime islamico che si basa sul libro <Dio e la Sunna del suo Profeta>".* Nell'opuscolo la "Jihad" è elevato a *"dovere legale indispensabile per eliminare il regno dell'ingiustizia e stabilire lo stato islamico, sola soluzione per il Marocco e i marocchini musulmani... Se dunque la Jihad è dichiarata - si legge nello scritto - bisogna assolutamente prepararci. E questo non si fa gesticolando in parlamento , né con timide proteste esposte nelle pagine dei giornali...E' abbastanza! Chiunque non prende le armi per combattere il tiranno, o almeno si prepari attivamente, è ormai considerato un peccatore davanti a Dio e merita il castigo in questo e nell'altro mondo... Il Gruppo Islamico Combattente considera che il regime marocchino con a capo Hassan II°, ha rinnegato l'Islam. Per questo conviene combatterli con le armi e opporvisi con azioni , cuore e parole, finchè non cadano e le loro malefatte cessino... Quando l'ora della Jihad suona, ogni altra considerazione è superflua e il musulmano è dispensato da qualsiasi autorizzazione ...Popolo del Marocco! Ricordati il tuo passato glorioso, ricordati che ha vinto le armate crociate, e combatti"*;

da quanto riferito da Zouaoni Chokri, personaggio di origine tunisina detenuto a Milano per traffico di stupefacente, circa l'intenzione maturata da parte di un gruppo di connazionali (tra cui Boughanemi Faycal), soliti ad incontrarsi presso la moschea di Cremona, di compiere sanguinosi attentati quale forma di ritorsione per

le scelte di politica estera dell'Italia (*"Vogliamo colpire l'Italia perché quel cane di Berlusconi appoggia quel cane di Bush"*). In particolare Zouaoni Chokri ha riferito di aver appreso le informazioni poi riversate agli inquirenti sia in occasioni di incontri ai quali egli aveva partecipato, sia attraverso le confidenze ricevute dal Boughanemi, il quale gli aveva spiegato che erano in programma *"due attentati , uno che aveva come obiettivo il Duomo di Cremona e l'altro la metropolitana di Milano nelle fermate della Stazione centrale e del Duomo...erano state scelte quelle due stazioni perché particolarmente affollate e sicuri di cagionare la morte di almeno 250 persone...era stato scelto il Duomo di Cremona...che per i cristiani rappresenta un simbolo ed anche perché essendo ubicato in una posizione molto centrale soprattutto nelle ore serali è molto frequentato"*. Secondo Zouaoni Chokri il Boughanemi, che era in possesso di armi e di videocassette dai contenuti violenti (combattimenti in Cecenia e Algeria) destinate alla propaganda ideologica del radicalismo islamico, aveva cercato di coinvolgerlo nelle proprie attività, prospettandogli anche la pianificazione di azioni terroristiche contro il Governo tunisino;

da quanto ribadito e meglio precisato da Zouaoni Chokri in occasione dell'incidente probatorio svoltosi dinanzi a questo giudice il 21.10.2004, nel corso del quale egli ha dichiarato:

- di aver fatto parte in passato, nel periodo in cui abitava a Milano, ad un gruppo "Jihadista", dedito a commettere rapine a danni di spacciatori di stupefacente, con lo scopo di reperire denaro destinato a finanziare le cd. *"Falangi di Maometto"* , ossia i gruppi di *"fratelli"* impegnati in combattimenti in Cecenia e in azioni di addestramento in Afghanistan;
- di aver progettato nell'estate del 2000 unitamente ad altri complici di impossessarsi di una vettura della polizia da utilizzare quale auto-bomba nei confronti di obiettivi siti in Piazza Duomo a Milano; il piano prevedeva il sequestro degli agenti e l'utilizzo dei loro indumenti al fine di facilitare l'avvicinamento al luogo dell'attentato, ove lui e i compagni si sarebbero immolati come *"kamikaze"* (*"...quando corre la macchina con la sirena, può entrare ovunque. Allora tre bombe umane, diciamo"*);
- di aver gravitato nel luglio del 2002 in Cremona ove abitava l'amico Boughanemi Faical, e di aver all'epoca assistito ad una conversazione tra questi, Said Tmini, e *"Ridha"* (ossia Khir Romdhane Ben Othmane) relativa agli attentati diretti contro il Duomo di quella città e contro una stazione della metropolitana milanese (*"Hanno iniziato dicendo che la macchina della guerra è iniziata...il Presidente del Consiglio.... Berlusconi... sta portando pure il suo Paese a fare la guerra contro di noi... con la sua arroganza e il suo appoggio... al cane Bush... è ora di reagire...."*);
- che in particolare Said nel corso della conversazione aveva chiesto a Boughanemi informazioni sul luogo di destinazione (*"Dove lo mettiamo?"*) di

una partita di esplosivo "C4" di cui già avevano la disponibilità, ed aveva rassicurato il suo interlocutore che egli si sarebbe occupato dell'attentato alla metropolitana di Milano, mentre a quest'ultimo sarebbe spettato il compito dell'azione terroristica da compiersi in Cremona (*"Said ha detto: 'Pulisco nella metropolitana...', intendeva che me ne occupo io delle bombe nella metropolitana, allora ha risposto Faical: 'Faccio il portiere io nel Duomo di Cremona', nel senso di: 'Me ne occupo io degli attentati di Cremona'... Said ha detto: 'Di sicuro nella metropolitana ci saranno 250 cani'.... le vittime... uomini, esseri umani... La metropolitana... quella del Duomo di Milano... era molto piena... di turisti...;... Una Renault 19...rubata... serviva a commettere l'attentato davanti al Duomo di Cremona... si aspettava a commettere questo attentato quando c'era gente... il 27 del ramadan... il Duomo di Cremona... era il posto più facile...si può entrare in quel posto lì con molta facilità... era un simbolo... della cristianità... C'è una piccola via... ma è a senso unico... la macchina... sarebbe stata abbandonata in questa via... a fianco del Duomo... sarebbe stata fatta esplodere... non con una persona, a distanza, telecomandata, diciamo ;*

- che Boughanemi a Cremona aveva un suo "gruppo", a cui apparteneva anche Trabelsi, definito *"l'ideologo"*;
- di aver partecipato in Cremona unitamente al Trabelsi a raccolte di denaro in favore di persone impegnate in Cecenia, Afghanistan ed Iraq;
- di sapere per certo che El Bouhali Ahmed non è deceduto nei combattimenti in Afghanistan, in quanto egli stesso lo ha visto in Cremona nel 2002 (*"Faical mi diceva che era morto. Poi invece mi ha detto che era una falsa notizia"*);

da quanto emerso dalle perquisizioni compiute nel novembre del 2002 nei confronti del Trabelsi, trovato in possesso di numerose videocassette contenenti slogan aberranti (*"L'islam è terrorismo e il terrorismo è un obbligo islamico per uccidere chi non è mussulmano"*) discorsi di Bin Laden, di Mohammad Omar ed altri capi religiosi (tra cui Abu Qatadah Al Falastini, cittadino giordano arrestato a Londra con l'accusa di essere tra gli esponenti di vertice di "Al Qaeda"; Ahmed Yassin, capo storico del gruppo terroristico palestinese "Hamas") inneggianti alla violenza e all'annientamento di ebrei, cristiani, americani, capi di Stato di paesi arabi "traditori", alla distruzione di regimi democratici e alla conquista della città di Roma, immagini di addestramenti e attentati, interviste a mujahidin e a familiari di "martiri" mussulmani; in una video-cassetta (la T45) è ripreso lo stesso Trabelsi Mourad nell'atto di ammazzare due montoni, ed intento ad affermare che quella sarà *"la fine dei nemici di Dio, con la differenza che la loro carne sarà buttata ai cani... tutti i prepotenti e i nemici saranno sgozzati"*;

da quanto rinvenuto nel novembre del 2002 nell'abitazione di Laagoub Abdelkader, trovato in possesso di una rivista del gruppo terroristico algerino

G.I.A, e di libri (uno riportante in copertina l'immagine un carro armato) di contenuto bellico o di argomento ostile ai governi arabi;

da quanto emerso all'esito delle perquisizioni compiute, sempre nel novembre 2002, nei confronti di Boughanemi Faycal, anch'esso trovato in possesso di materiale propagandistico analogo, e a volte identico, a quello detenuto da Trabelsi, costituito da films amatoriali aventi ad oggetto l'attività dei mujahidin palestinesi, ceceni, sudanesi, afgani, ancora discorsi di Osama Bin Laden di incitamento alla distruzione di ebrei ed occidentali, discorsi di bambini gioiosi per la morte dei padri uccisi in combattimento, esercitazioni di talebani, commemorazioni degli "innamorati del martirio", etc.;

da quanto emerso a seguito delle perquisizioni compiute nel novembre 2002 nei confronti di Khamlich Khalid, responsabile amministrativo della Moschea di Cremona, che hanno portato al sequestro di riviste in grado di marcare – secondo il consulente del PM- *"la contiguità tra il detentore e l'area"* del radicalismo eversivo islamico (in esse, tra gli altri, viene affrontato il tema della *"legittimità di uccidere i turisti stranieri e i civili nel contesto della lotta islamica armata"*), nonché di video-cassette contenenti filmati sugli attentati alle Twin Towers, sui mujahidin ceceni, appelli per il sostegno economico, fisico e morale alla lotta armata delle organizzazioni terroristiche, l'apologia dei kamikaze e l'incitamento alla loro imitazione, la storia dei martiri caduti in Afghanistan, slogans violenti (*"ammazzare è un obbligo e terrorizzare è legge"*), etc.;

da quanto emerso dall'esame del computer sequestrato sempre il 26.11.2002 a Khamlich, nella cui memoria, pur in gran parte cancellata, sono rimaste tracce di un'intesa attività consultazione di siti internet aventi ad oggetto la Jihad ed argomenti affini, nonché di un'attività di scambio di opinioni con interlocutori interessati ai medesimi argomenti sia attraverso linee "chat" che la spedizione di e-mail (in particolare l'indagato ha ripetutamente consultato il sito appartenente al gruppo Jihadico combattente *"GNDALLAH"* - I soldati di Allah - , avente come stemma lo stesso kalashnikov utilizzato da Rafik quale logo dei propri scritti. Si tratta di un sito dedicato ai mujahidin impegnati in azioni di guerriglia in Cecenia e Iraq, contenente un link di collegamento con il sito di BIN LADEN);

dalla documentazione (agende, manoscritti, files) rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita nell'abitazione di Rafik Mohamed in Firenze il 26.11.2002, già ritenuta dal GIP di Cremona e dal Tribunale di Brescia dimostrativa del *"di lui inquadramento nell'integralismo islamico e la prossimità a gruppi terroristici"* (si è parlato in precedenza del riferimento in alcuni manoscritti del Rafik a due stragi in cui egli si è trovato coinvolto *"dopo la richiesta di varie persone"*); nei suoi scritti, significativamente contrassegnati dal logo di un kalashnikov, Rafik esprime il proposito di *"poter... combattere – con mezzi violenti - fino alla morte..."*, ed inneggia *"all'obbligatorietà dell'uso della spada – per – tagliare il collo – a cristiani ed ebrei - fino a quando non verrà adorato un unico Allah"*;

dall'esito della perquisizione eseguita il 7.3.2003 presso un'agenzia di viaggi di Milano, "*punto di riferimento di numerosi estremisti islamici che intendevano raggiungere l'Afghanistan attraverso l'Iran, perquisizione che ha consentito di accertare che Laagoub aveva chiesto ed ottenuto un visto per l'Iran in data 9.11.2001, presumibilmente per recarsi in Afghanistan, così come altri 17 soggetti arrestati o comunque coinvolti in fatti di terrorismo*" – v. Cass., Pen., Sez. VI, 13.10.2004, cit.);

dall'esito di analoga perquisizione compiuta presso un'agenzia viaggi di Cremona, che ha consentito di stabilire che anche **Drissi Nourredine**, così come il Laagoub, si era recato – precisamente nell'agosto del 2002 – in un Paese mediorientale (la Siria), in previsione di un prevedibile transito verso l'Iran e l'Iraq;

dal volantino sequestrato presso la moschea di Cremona il 24.2.2004 (dunque nel periodo in cui responsabile amministrativo era Khamlich, e guida religiosa Rouass), rinvenuto appeso ad una colonna dell'atrio di accesso, recante la scritta "*Non dimenticate i vostri fratelli mujahidin con la preghiera. Dio vi ringrazi*"; Rouass è risultato inoltre iscritto al sito www.Tawhid.8k.com, riferibile ad un gruppo terroristico di recente indagato anche dalla A.G. milanese;

da quanto rinvenuto nell'abitazione di Rouass Najib in occasione della perquisizione compiuta il giorno del fermo, che ha portato al sequestro di una videocassetta, identica a quella già sequestrata a Trabelsi, contenente discorsi del già citato Abu Qatadah Al Falastini (cittadino giordano arrestato a Londra con l'accusa di essere tra gli esponenti di vertice di "Al Qaeda", e leader del gruppo eversivo giordano "Harakat Al Islah Walthaddi", responsabile di attentati perpetrati in quel paese contro obiettivi americani e israeliani), inneggianti al martirio, alla Jihad, a gruppi terroristici libici etc.; nell'autovettura del Rouass sono inoltre stati rinvenuti: una sua predica scritta a mano, contenente inviti alla ribellione e al combattimento contro "*i figli delle scimmie e dei maiali*", e invocazioni alla vittoria contro i "*Tartari*" insediati nei paesi mussulmani, fino a provocare "*la grande invasione di Badr*", ossia la "*rivoluzione islamica mondiale*"; un manifesto di contenuto anti-occidentale, in cui viene indicato "il Califfato" quale regime più idoneo a sostituire le democrazie; un scritto in cui si esortano i mussulmani a muoversi non solo con la parola ma anche con la spada, e viene elevata a "*diritto*" la concezione militare islamica finalizzata a terrorizzare i nemici di Allah, e ritenuto "*metodo legale*" l'annientamento con la forza dei regimi politici antagonisti;

dal documento elettronico rinvenuto il 24.2.2004 nel computer di Laagoub Abdelkader, contenete il riferimento alla organizzazione terroristica ANSAR AL SUNNAH, agli obiettivi che questa si propone (la Jihad contro i cristiani e gli occidentali, e l'aiuto militare ai fratelli mussulmani iracheni), nonché a recenti attentati (l'ultimo in data 5 gennaio 2004) commessi dal gruppo; in particolare tale documento è risultato contenere:

- un filmato relativo all'attentato commesso il 29.11.2003 in danno di funzionari del servizio segreto spagnolo, in cui vengono mostrati i documenti delle persone uccise, e viene ringraziato Allah perché i mujahidin sono tornati a casa salvi;
 - un filmato relativo all'attentato commesso il 5.1.2004 contro due Chevrolet del servizio segreto britannico/canadese compiuto nella città di Al Bussilia, che ha provocato la morte di otto persone, di cui vengono mostrate le carte di credito;
 - una scheda dal titolo "Fossa comune di soldati americani", nella quale si assume che l'esercito degli Stati Uniti ha occultato cadaveri di militari caduti in guerra per non divulgare la notizia della loro morte. Il documento è chiuso con le immagini di un combattente musulmano che abbatte una croce apposta sulle fosse;
 - il riferimento ad altri agguati compiuti in danno di soldati americani da parte di kamikaze, intervistati prima dell'azione terroristica;
 - una scheda relativa all'attentato commesso il 14.10.2003 in danno dell'ambasciata turca a Baghdad, con relativa intervista all'autore;
 - una scheda relativa all'attentato commesso il 20.11.2003 in Karkur, località a nord di Baghdad, in danno di una organizzazione filo-americana del Kurdistan, di nuovo con allegata intervista all'autore;
 - un filmato avente ad oggetto un attentato commesso il 9.12.2003 in danno di un campo militare americano, con spiegazione della dinamica dell'azione terroristica e con intervista dell'autore;
 - un filmato concernente l'auto-bomba fatta esplodere il 24.12.2003 contro un edificio del Ministero dell'Interno nell'Iraq del Nord;
- dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel frattempo eseguite nei confronti degli indagati, attestanti gli stretti rapporti e la comunanza di interessi tra gli stessi, ed il loro collegamento con gruppo eversivi operanti all'estero; v. ad esempio:
- ambientale del 23 novembre 2002 registrata sulla vettura del Boughanemi tra il medesimo e Salhi Toufik. Il primo parla dell'arresto di tali Youssef e Nabil e di altre due persone e spiega che *"il quinto del loro gruppo è qui con SAMI"* (ossia il fratello dell'indagato, poi espulso). Boughanemi dopo aver precisato che tale persona è sua amica, e che rischia la galera in caso di ritorno in Tunisia, si intrattiene sull'episodio dell'arresto, ricordando che i quattro *"avevano i visti per l'Iran"* ed erano diretti in Afghanistan (*"...se sono entrati in Iran lì dopo passano direttamente in Afghanistan"*). Infine Boughanemi esprime preoccupazione in quanto dopo l'arresto la polizia tunisina era andata a casa sua per chiedere informazioni, e inoltre in quanto l'ospite cremonese aveva *"dichiarato apertamente che sta-va- andando a fare Jihad"*, e tale circostanza poteva diventare pericolosa per lui;
 - tel. del 28.2.2003, ore 19.04, tra Trabelsi e Rafik, e 8.3.2003, ore 14.05 tra

Trabelsi ed un ignoto cittadino mediorientale, in cui si parla della consegna di una somma di denaro ad un gruppo eversivo operante in Germania (v., sul punto, quanto osservato dal Tribunale di Brescia nell'ordinanza 10.11.2003: *"I contatti telefonici con Trabelsi del febbraio 03, da ricondursi- in dissonanza dalla versione fornita dall'indagato - ossia Rafik - e stando alle intercettazioni in atti del febbraio-marzo 03 – al passaggio di mezzi economici dall'Italia alla Germania e da qui ad altro gruppo –terroristico-:in merito va evidenziato che la versione resa dal Rafik (- ricordavo a Trabelsi che doveva chiamare l'Imam tedesco perché ci inviasse soldi in Italia per sovvenzionare la Comunità di Cremona-)* è evanescente alla stregua del rinvenimento presso l'abitazione del soggetto (Khamlich) che lo ospitava (in Cremona) all'atto dell'arresto di 2 copie dell'ordinanza cautelare (più volte evocata) del GIP di Milano a data 1/4/03, una delle quali reca appunti per una *–pre-difesa- singolarmente coincidente con quanto dichiarato da Rafik al Gip di Cremona, posto che leggesi " Mourad ha chiesto a Rafik di andare in Germania a raccogliere fondi per la Moschea", dato rilievo anche agli assunti sul punto dell'arrestato qui ricorrente (" vedo per la prima volta questi appunti...escludo di avere mai parlato con Khamlich o con altri su cosa dire quanto al mio viaggio in Germania ove fossimo stati interrogati": così al PM il 4/11/03.....")*;

- ambientale dell'11.3.2002, ore 17.38 e 17.45, da cui risulta che Trabelsi e **Hamraoui** hanno acquistato a prezzi convenienti schede telefoniche per telefonare in Iraq (*"Vai diretto, Mourad, dobbiamo prendere le schede!... questa per l'Iraq dura trenta minuti"* – afferma **Hamraoui** -);

- tel. del 14.3.2003, ore 18.19, effettuata congiuntamente da Trabelsi e **Hamraoui** (pedinati nella circostanza dalla P.G.), da cui risulta che i due hanno contattato **Drissi Nourreddine** all'epoca in Kurdistan grazie ad un apparecchio satellitare, per chiedergli delucidazioni in merito alle modalità di invio di una somma di denaro a lui diretta (Trabelsi:*"ti sto chiedendo a chi devo mandare!* Drissi: *"A nome di Abu Ali"*); subito dopo Trabelsi fornisce al **Drissi** il numero di utenza telefonica di una persona, poi identificata in Tahir Hammid (ora "collaborante" di giustizia), interessata al reperimento e al successivo invio del denaro, e **Drissi** precisa che in ogni caso la somma in questione non doveva essere inviata se non prima di una sua esplicita richiesta (*"senti, lui non deve mandare i soldi prima che noi lo chiamiamo da qui!"*);

- tel. del 16.3.2003, ore 16.27, relativa al contatto telefonico tra **Drissi** e Tahir Hammid, nel corso della quale il primo che si trova a Sussakan, al confine della zona di Kurmaous, chiede notizie del denaro promessogli da Trabelsi (*"mi ha chiamato quel mio fratello e mi ha detto che ti ha dato il denaro"*) e il secondo riferisce di non essere ancora entrato nella materiale disponibilità della somma (*"in realtà non mi ha dato il denaro perché gli ho detto che non conoscevo le modalità per inviarlo fino a quando tu non mi avessi chiamato per spiegarmele. Lui - Trabelsi – mi ha detto che il denaro è pronto..."*); la conversazione si conclude con **Drissi** che rassicura il proprio interlocutore dicendogli che chiarirà la vicenda

direttamente con Trabelsi ("*io chiamerò il nostro fratello per dirgli di darti il denaro da inviare, va bene?*");

- tel. del 16.3.2003, ore 17.17, da cui emerge che Trabelsi consegnerà come pattuito il denaro a Tahir Hammid, il quale a propria volta provvederà a recapitarlo ad una persona in procinto di recarsi in Germania per l'invio a mezzo di una società di spedizione;

- tel. del 17.3.2003, ore 11.22, da cui si ricava che **Hamraoui** ha contattato Tahir e ha fissato un appuntamento per il pomeriggio a S.Secondo Parmense ove lui e Trabelsi avrebbero dovuto consegnare il denaro da affidare ad una persona in partenza quella sera per la Germania ("*c'è uno degli amici che si recherà questa sera in Germania.... Allora se i soldi saranno pronti... voglio dire che per farli arrivare nelle sue mani – ossia di **Drissi Nourredine** – si dovrà organizzare tutto da lì... le modalità per farli arrivare nelle mani di Abou Ali (**Drissi Nourredine**) sono tramite una società civile... voglio dire via Germania ci sono le modalità*"; alle 12.45 di quel giorno i CC procedevano al controllo di Trabelsi e **Hamraoui** mentre si accingevano a raggiungere Parma a bordo di una Renault, e sulla persona del Trabelsi veniva rinvenuta la somma di 990.000 Euro, di cui veniva differito il sequestro per non compromettere l'esito degli sviluppi investigativi; successivamente i due si recavano a S.Secondo ove s'incontravano con il Tahir;

- tel. del 17.3.2003 ore 14.45, in cui Tahir comunica ad un individuo non identificato di aver ricevuto il denaro e spiegazioni di come farlo pervenire al **Drissi**;

- tel. del 18.3.2003, ore 13,24, da cui emerge che Trabelsi e **Hamraoui** si dovranno recare di nuovo a Parma per la consegna al Tahir di un'ulteriore somma di denaro;

- ambientale del 18.3.2004 ore 13.00, nel corso della quale **Hamraoui** rivela a Tahir la propria aspirazione a raggiungere i combattenti in Kurdistan, e quest'ultimo si dice disponibile ad aiutarlo procurandogli un passaggio attraverso la Siria;

- tel. del 18.3.2003, ore 18.02, in cui Trabelsi telefona a **Drissi Nourredine**, che vuole sapere se gli sono stati spediti i soldi, e riceve conferma dal suo interlocutore ("*ti ho mandato 1450 Euro*"). Nel corso del colloquio **Drissi** afferma "*Ansar Al Islam... se tu sentirai che è stata colpita ANSAR AL ISLAM sappi che siamo noi... hai capito... in Kurdistan... se tu sentirai che è stata colpito ANSAR AL ISLAM in Kurdistan... basta solo questo*"; in seguito **Drissi** prosegue raccomandando a Trabelsi di non inviargli in Kurdistan Kamel (**Hamraoui**) in quanto tale soggetto è più utile in Europa ("*Abbiamo bisogno di lui lì... non si deve muovere da lì... gli troverò il suo lavoro lì... il suo lavoro è lì...*");

- tel. ore 20.41 del 30.3.2003 in entrata sul telefono cellulare 333/3230819 in uso a tale MERA'I, ed in arrivo dall'utenza 0372/4570093 allacciata ad una cabina telefonica ubicata a Cremona in Piazza Cadorna 17, emerge che vi è disaccordo tra

questi e Trabelsi sulla destinazione di **Hamraoui Kamel**, all'epoca alloggiato presso l'appartamento cremonese di **Drissi Nourreddine**. In particolare **Hamraoui**, conversando con MERA'I, dice " *ascoltami bene... ieri ci siamo riuniti.. la riunione l'ha decisa ABU JARRAH (alias TRABELSI MOURAD) e ci ha comunicato che ha parlato con quelli di là, che gli hanno detto di non avere bisogno di uomini. Hanno bisogno di uomini qui, in Europa, hai capito? - MERA'I: " sinceramente non ho capito niente... con chi hai parlato?" - Hamraoui* : *ABU JARRAH ci ha comunicato che non hanno bisogno di uomini là, hanno bisogno di uomini qui. Metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui. - MERA'I : " cosa vuoi che ti dica... che Iddio vi perdoni. Io ho parlato con loro oggi... ma se non volete andare, dite direttamente che non volete andare là. Ieri sono già arrivati degli uomini là e domani o dopodomani...ci sono due persone pronte a partire...e partiranno, hai capito?"- Hamraoui: " guarda.. io sono confuso, non è che non voglio andare...io sono pronto ad andare... Hai capito quello che ti ho raccontato?....*

- tel. dell'11.6.2003, ore 0,40, nella quale un tale Mourad telefona a Boughanemi dalla Tunisia avvertendolo che tale Soufiane è stato arrestato, e che anche lui è coinvolto ("*stai attento che ci sei pure tu nella storia*");

- ambientale del 28.7.2003, ore 18,35: tale Toufik di ritorno dalla Tunisia parla con Boughanemi di un interrogatorio subito da parte della polizia di quel Paese. Riferisce che gli hanno chiesto di lui e del Trabelsi, delle ragioni della sua perdurante assenza dal paese natale e gli hanno mostrato le foto di El Bouhali. BOUGHANEMI mostra di essere a conoscenza di essere "*sotto controllo*", delle ragioni delle indagini ("*anche io lo so che sono in mezzo al gruppo... tu gli hai detto che hanno fatto un capo del gruppo?*"), ed inoltre dell'attività di intercettazione in corso da parte della autorità italiane (circostanza, quest'ultima, nota anche a Khamlich, come risulta dalla intercettazione ambientale del 6.1.2004, ore 16,53);

- ambientali del 7.11.2003, 17.11.2003 e 8.12.2003 registrate all'interno della moschea di Cremona, contenenti appelli rivolti dall'Imam Rouss Najib ai presenti per sostenere la causa dei mujahidin e affinché si pervenga alla "resa dei conti" con gli "infedeli", responsabili degli eventi luttuosi in Palestina, Pakistan, Cecenia, Kashmir e Sudan;

- ambientale del 12.11.2003, nel corso della quale Laagoub ha riferito al proprio interlocutore che "*il problema sono quelli che fanno la spia all'interno della Moschea*". Secondo la Corte di cassazione (v. sentenza 13.10.2004, cit.), "*tale frase può essere certamente indicativa dell'attività di programmazione delittuosa che si poneva in essere in quel luogo e della quale era ben a conoscenza il Laagoub, che la riteneva oggetto di spionaggio, esternando la sua preoccupazione, il che deve indurre ad una ... approfondita riflessione sull'effettivo rapporto intercorrente tra l'indagato e la cellula eversiva operante presso la Moschea di*

Cremona";

- ambientale del 19.12.2003, ore 16,56 presso la macelleria di Khamlich: questi parlando con due marocchini lamenta l'assenza di direttive dal capo dell'associazione (*"adesso il problema ce l'abbiamo nel capo dell'associazione, il capo dell'associazione sta tranquillo in Marocco e noi qui non sappiamo andare avanti né indietro"*);

- ambientale del 7.1.2004, ore 12.27, nella quale Khamlich parla di *"una nuova bomba che ha effetti devastanti sulle persone"* e l'interlocutore replica affermando che *"i mujahidin lavorano per la verità e la giustizia e sicuramente Dio li aiuterà e nessuno li potrà toccare"*;

dalla notevole mole delle informazioni investigative raccolte in merito a frequentazioni, collegamenti, rapporti di conoscenza tra gli indagati ed altri personaggi implicati in fatti di terrorismo, che valutate nel loro insieme, e unitamente agli elementi sopra esaminati, formano con questi un intreccio indiziario compatto e convincente a sostegno dell'assunto accusatorio (ad esempio Bouhali è stato trovato in possesso di utenze telefoniche o documenti di esponenti di gruppi combattenti islamici operanti in Italia, Bosnia, Inghilterra; Laagoub aveva la disponibilità dell'indirizzo tedesco di tale Khaled, ritenuto uno dei massimi esponenti del gruppo terroristico islamico G.I.A.; il fratello di Trabelsi Mourad, Trabelsi Jaber, anch'egli interessato alle perquisizioni del 1998, è stato condannato in Tunisia per fatti di terrorismo; il Trabelsi è stato trovato in possesso del passaporto di tale Bouchoucha Moktar, persona segnalata dalle autorità di polizia europee quale frequentatore dei campi di addestramento per mujahidin in Afghanistan e associato all'organizzazione facente capo a Osama Bin Laden, condannato dal Tribunale di Milano quale membro di una cellula terroristica islamica; Trabelsi era in possesso delle utenze telefoniche di Soudy Atef e Abd El All Aly Aly (indagati dalla A.G. di Milano nell'ambito dell'operazione "Sfinge", concernente estremisti islamici di origine egiziana, per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, falso e altro), El Sefy Samy e Ragh Mohamed Abd (personaggi emersi nell'ambito di un'indagine sul G.I.A., Gruppo Islamico Armato), Nasr Osama Mostafa Hassan (estremista islamico attivo in Albania e Germania, referente della struttura Afgana di Al Qaida), Hamsi Said (frequentatore del campo di addestramento di Kurmal -Kusdistan iracheno – utilizzato dalla organizzazione terroristica "Ansar Al Islam"); il nominativo di Boughanemi è stato inoltre rinvenuto nella memoria telefonica di tali Najiahi Daoud e Tliti Lazhar, componenti della cellula terroristica milanese facente capo a Essid Sami Ben Khemais (il secondo anche della cellula nota come gruppo "Mediani", operante in Francia e Germania); Rafik possedeva il numero di telefono e di fax di del già citato Abu Qatadah Al Falastini, esponente di vertice di "Al Qaeda" e leader del gruppo eversivo giordano "Harakat Al Islah Walthaddi", responsabile di attentati perpetrati in quel paese contro obiettivi americani e israeliani; Rouass è indagato dalla Procura di Bergamo per il reato di cui all'art. 270 bis CP, unitamente a Britel

Abou Passim, frequentatore di campi militari in Afghanistan e persona ritenuta vicina ad Osama Bin Laden e all'organizzazione "Al Qaeda", condannato in Marocco a 15 anni di reclusione per fatti di terrorismo e per la sua adesione al più volte citato "Gruppo Islamico Combattente".

Gli stretti legami e la comunanza di interessi tra gli indagati sono inoltre ricavabili da altri elementi: El Bouhali e Laagoub sono cognati, tanto che la moglie del primo in occasione delle perquisizioni del novembre 2002 è risultata dimorare nell'abitazione del secondo; Rafik ha ammesso di conoscere **Drissi**, bibliotecario della moschea di Cremana; Rafik e Trabelsi hanno gestito insieme la moschea di parola per circa un anno; Rafik, normalmente ospitato nei fine settimana dal Boughanemi, al momento dell'arresto del 18.10.2003 è risultato alloggiare in Cremona presso l'abitazione di Khamlich Khalid; quest'ultimo è stato a lungo compagno di lavoro di **Drissi** (v. interrogatorio 25.1.2005) e, all'atto della perquisizione domiciliare da lui subita è risultato in possesso di due fotocopie dell'ordinanza di custodia cautelare emessa l'1.4.2003 dal GIP di Milano nei confronti di Trabelsi, **Drissi Nourreddine** e **Hamraoui Kamel**, contenenti annotazioni preordinate all'innalzamento di artificiose tesi difensive. **Hamraoui** alloggiava in Cremona nell'appartamento di **Drissi Nourreddine**. Boughanemi e Khamlich si sono preoccupati di fornire assistenza economica e legale agli arrestati e alle loro famiglie, ed in particolare a Trabelsi e a sua moglie (v. ambientale 3.5.2003, ore 14.13 e 29.5.2003 ore 12.39). Rafik ha ammesso la conoscenza "*di altri soggetti – ritenuti - già coinvolti in fatti di terrorismo internazionale*", tra cui Trabelsi Mourad, Boughanemi Faycal, Khamlich Khalid, **Hamraoui Kamel**. Gli accertati rapporti tra Khamlich e Rafik sono stati già considerati in sede di riesame elemento di conforto alla tesi dell'adesione di quest'ultimo ad una "*formazione terroristica*". Trabelsi è stato trovato in possesso dell'utenza telefonica di Rouass Najib, poi divenuto Imam Cremona, notato in passato in compagnia di Rouiane Mohamed (accusato anch'esso, come Rafik, negli attentati di Casablanca del 16.3.2003) nonché coinvolto, unitamente a Britel Abou Kassim (persona detenuta in Marocco per fatti di terrorismo) nell'indagine attualmente pendente presso la Procura di Bergamo per il reato di cui all'art. 270 bis CP. Boughanemi, infine, disponeva del numero di utenza telefonica di **Drissi Nourreddine**, e nell'abitazione di quest'ultimo è stato ospitato a lungo l'**Hamraoui** .

Alla luce di quanto sopra fin qui esposto può pertanto affermarsi che sussiste un profondo legame tra tutti gli indagati, compresi **Drissi Nourreddine** e **Hamraoui Kamel**, cementati tra di loro da una comune matrice ideologica deviata e dal fatto di aver vissuto (almeno a partire dal 1998) all'ombra della moschea di Cremona, divenuta epicentro di un'offensiva integralista in territorio occidentale, o, forse più esattamente, strategica base logistica in un'area geografica neutrale (e dunque presumibilmente ritenuta più "tranquilla"), prescelta quale ideale "sponda" per il compimento di azioni violente in altri Paesi.

"*Infatti* – come correttamente aveva osservato dal PM nell'originaria richiesta

cautelare – si è visto come **BOUGHANEMI** progetta attentati nel cui sostentamento economico è coinvolto anche **RAFIK**; si è visto come **RAFIK** sia coinvolto negli attentati marocchini, laddove anche gli altri coindagati cremonesi hanno legami con il Gruppo Armato Marocchino Combattente; si è visto come gli indagati e la stessa moschea fossero ricche di videocassette aventi per oggetto l'esaltazione e la descrizione delle attività dei mujahiddin in Cecenia , laddove lo stesso **RAFIK**, nel commentare il documento 467, ha ammesso raccolte di fondi in moschea destinati alla Cecenia; si è visto come **RAFIK** sia coinvolto nell'invio di fondi in Kurdistan attraverso la Germania - unitamente al **TRABELSI** - **Drissi** e **Hamraoui** - ; si è visto come **TRABELSI** e **BOUGHANEMI** dispongano di videocassette a circuito chiuso aventi la stessa origine. Si tratta, poi, di soggetti di fatto strettamente legati: basti pensare che è stato **TRABELSI** a far venire **RAFIK** a predicare a Cremona; che **KHAMLICH** lo ha ospitato a casa sua per circa un anno, che analoghi aiuti gli ha fornito **BOUGHANEMI** e, infine, che , dopo l'arresto di **TRABELSI**, gli stessi **KHAMLICH** e **BOUGHANEMI** hanno controllato, diretto e seguito tutta la strategia difensiva di **TRABELSI**, non limitandosi ad aiutarlo, ma agendo in previsione di un loro probabile coinvolgimento nei medesimi fatti processuali... **Khamlich** e **Boughanemi**... hanno ritenuto di affidare proprio a **Rouass Najib** la guida spirituale della moschea stessa dopo l'arresto di... **Trabelsi** e di **Rafik**. La scelta... è caduta pertanto su un soggetto da una parte già legato a **Trabelsi** – che, come si è visto, era in possesso da tempo la sua utenza telefonica - , e dall'altra rappresentativo non certo di un'ideologia moderata, ma in continuità ideologica con chi l'ha preceduto e con chi l'ha designato, un radicalista islamico... . E' evidente – ha concluso il PM - che si tratta di indagati il cui radicalismo islamico e la cui attività di supporto ad organizzazioni terroristiche, agenti anche all'estero, non si sviluppa in modo autonomo, ma nell'ambito di un comune rapporto associativo, all'ombra della medesima moschea, quella di Cremona, della cui direzione tutti hanno fatto parte".

Concentrando ora l'attenzione su **Drissi Nourredine** e **Hamraoui Kamel**, cui si riferisca specificamente la richiesta cautelare ora all'esame, si evidenzia come dalle conversazioni telefoniche in precedenza citate (in particolare da quelle registrate il 28 febbraio e il 30 marzo 2003) risulti in modo inequivocabile che i medesimi erano arruolati all'interno dell'organizzazione **ANSAR AL ISLAM** (**Drissi** è addirittura "confesso" sul punto – "*se sentirai che è stata colpita... in Kurdistan Ansar Al Islam ... sappi che siamo noi...*").

L'assunto è confermato dalle dichiarazioni di **Tahir Hamid**, riversate nel presente procedimento, il cui contenuto s'incastri perfettamente con i risultati delle intercettazioni in parola, nonché con il mosaico dei fatti storici fin qui ricostruiti, con i quali concorre a formare una trama compatta e priva di smagliature.

In particolare **Tahir** ha ammesso di aver cooperato con **Trabelsi** e con **Mera'i** - ossia i referenti italiani di **Hamraoui Kamel** -, nell'invio di denaro all'estero destinato a finanziare **Drissi Nourredine** (**Abou Ali**), che in quel momento si

trovava in un campo di addestramento per "mujaidin" in Kurdistan (v. P.V. interrogatori 29.10.2003 e 5.2.2004: *"Riconosco di aver aiutato persone a raggiungere la Siria partendo dall'Europa che avevano intenzione di raggiungere poi i campi nel Kurdistan iracheno, per andare ad addestrarsi...alcune persone mi erano state indicate da Mera'i e da TRABELSI.... lui mi aveva chiesto ausilio per alcune persone che dovevano raggiungere i campi di addestramento... mi ha dato dei soldi da far recapitare in Kurdistan ad Abu Ali attraverso un sistema di trasmissione che prevedeva anche il passaggio del denaro dalla Germania... lui... mi ha chiesto di aiutarlo per spedire denaro ad un suo amico, un tunisino di nome Abou Ali, membro di Ansar Al Islam che all'epoca era in un campo del Kurdistan Iracheno. Anche lui faceva parte di questa rete di Mujaidin Europea con la quale sono entrato in contatto solo a causa del recente coinvolgimento nel contesto dell'eversione internazionale del Kurdistan Iracheno, di cui io sono originario... Come ho già cercato di spiegare le persone che ho aiutato a raggiungere i campi di Ansar Al Islam erano già in possesso di documenti, non so se falsi, forniti loro da Merai , TRABELSI ed Abou Omar..."*).

Il Tribunale del riesame, che sin dall'inizio, come si è detto, aveva ritenuto *"sicura l'esistenza di un programma terroristico transnazionale convenuto tra Trabelsi, El Bouali e Drissi Nourredine* (v. ordinanza 10.11.2003), ritornando sull'argomento ha ribadito che le conversazioni telefoniche in precedenza richiamate, messe *"in relazione alla ormai accertata natura terroristica dell'organizzazione a sigla ANSAR AL ISLAM ed agli assunti del coimputato Tahir Hamid quanto al ruolo di Trabelsi nella movimentazione di uomini – tra cui **Hamraoui Kamel** – da mandare in azioni di guerriglia – preparate da **Drissi Nourredine** nei campi di addestramento in Kurdistan -, conferma l'impostazione accusatoria e rende francamente in condivisibile la tesi... di un'attività di assistenza prestata da Trabelsi in chiave meramente solidaristica"* (v. ordinanza 5.5.2004).

Lo stesso Collegio ha quindi aggiunto che in un quadro in cui sia Zouaoui Chokri che Tahir Hamid *"evocano che Trabelsi e El Bouali si davano alla contraffazione di documenti per coprire clandestini ospitati presso la Moschea di Cremona e destinati ai campi di addestramento in Kurdistan per conto del gruppo ANSAR AL ISLAM, ovvero ad attività di sovvenzionamento dei 'mujaidin' combattenti in Cecenia o in Afghanistan, è davvero precluso commentare l'elevata valenza della commentate emergenze"*, comprovanti il ruolo di concorrenti del reato da parte di coloro che hanno agito al fianco di tali soggetti.

Tra di essi va senza dubbio ricompreso **Hamraoui**, rimasto in bilico tra il ruolo di guerrigliero e quello di semplice fiancheggiatore semplicemente perché **Drissi Nourredine** ha ritenuto che la presenza del "Kamel" in Italia fosse più rispondente agli interessi e alle strategie di ANSAR AL ISLAM (*"Non si deve muovere da lì... rimanga lì... il suo lavoro è lì..."* – v. tel. 18.3.2003, ore 18.02).

A tal proposito non può sopravvalutarsi il significato di un passo della

conversazione intercettata il 14.3.2003, ore 18.23 tra Trabelsi e **Drissi**, nel corso della quale il primo ha comunicato al secondo che **Hamraoui** aveva intenzione di raggiungerlo nei campi di addestramento curdi, sentendosi opporre dal suo interlocutore un netto rifiuto ("*Kamel? ... no, non è buono quello! ... Lascia stare, non va bene, non voglio problemi!...*").

Le telefonate dei giorni successivi offrono una "interpretazione autentica" del significato della frase da parte degli stessi protagonisti, in quanto nella conversazione del 18.3.2003, ore 18.02, come si è detto, **Drissi** ribadisce a Trabelsi che non deve inviargli il Kurdistan **Hamraoui** in quanto tale soggetto è più utile in Europa ("*Abbiamo bisogno di lui lì... non si deve muovere da lì... gli troverò il suo lavoro lì... il suo lavoro è lì...*"), mentre nella conversazione del 30.3.2003, ore 20.41, è lo stesso Hamraoui a spiegare a Mera'i i motivi della scelta del **Drissi** (**Hamraoui**: "*ascoltami bene... ieri ci siamo riuniti.. la riunione l'ha decisa ABU JARRAH (alias TRABELSI MOURAD) e ci ha comunicato che ha parlato con quelli di là, che gli hanno detto di non avere bisogno di uomini. Hanno bisogno di uomini qui, in Europa, hai capito? - MERA'I: " sinceramente non ho capito niente... con chi hai parlato?" - Hamraoui" : ABU JARRAH ci ha comunicato che non hanno bisogno di uomini lì, hanno bisogno di uomini qui. Metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano qui. - MERA'I : " cosa vuoi che ti dica... che Iddio vi perdoni. Io ho parlato con loro oggi... ma se non volete andare, dite direttamente che non volete andare là. Ieri sono già arrivati degli uomini là e domani o dopodomani...ci sono due persone pronte a partire...e partiranno, hai capito?"- Hamraoui: " guarda.. io sono confuso, non è che non voglio andare...io sono pronto ad andare... Hai capito quello che ti ho raccontato?...").*

Dall'insieme delle intercettazioni si ricava pertanto unicamente che **Hamraoui**, il quale evidentemente non gode tra i compagni di grande fama di guerrigliero, proprio per tale ragione viene considerato più utile nelle operazioni di supporto esterno all'organizzazione, di cui vi è in quel momento effettivamente grande necessità, atteso l'elevato numero di adepti che devono essere aiutati (**DRISSI**: "*...il mio amico mi ha detto di lasciarlo lì... abbiamo bisogno di lui lì... ascoltami a proposito dell'arrivo... la gente ... ci sono circa 150 buttati fuori ... per quello che ti ho detto l'altro - allusione ad Hamraoui - lascialo lì...*").

Le intercettazioni di cui sopra, oltre a confermare pienamente la intraneità di **Hamraoui** nell'organizzazione terroristica avente base in Cremona, non appaiono in definitiva in grado di sminuirne il ruolo, che, seppur non pienamente rispondente alle aspirazioni coltivate dell'indagato, rimane pur sempre essenziale ai raggiungimento dei fini perseguiti, e, in ultima analisi, non dissimile da quello svolto "in sede" ad esempio dallo "stanziale" Khamlich.

Vi è inoltre da sottolineare che indagati non possono esser considerati meri portatori di idee eversive, dediti ad innocui esercizi di radicalismo violento: al contrario il materiale propagandistico trovato in loro possesso costituisce la

piattaforma ideologica di un'attività di più ampio respiro, tesa all'elaborazione ed esecuzione di azioni aggressive e "vendicatrici" contro gli "infedeli", di cui vi sono concrete tracce nelle carte processuali.

Si è perciò in presenza – come già osservato dal Tribunale – *"di rapporti organici con personaggi militanti nel campo del terrorismo islamico, tesi alla realizzazione di atti di violenza adeguatamente individuati (gli attentati al Duomo di Cremona e alla Metropolitana di Milano, le stragi a Casablanca del maggio 2003, oltrechè la distruzione degli 'infedeli', cristiani, ebraici ovvero mussulmani 'disobbedienti', supportati da idonee attività (il proselitismo come nei confronti di Zuaoui Chokri; il finanziamento di militanti operanti nel Kurdistan, come nei confronti di Abou Ali – alias Drissi Nouredine per il tramite dei 'fratelli tedeschi'-; il sovvenzionamento per le azioni di guerriglia dei 'mujahidin ' in Cecenia, ovvero per i due attentati sul territorio nazionale), e materiali (le riviste paramilitari e le video- cassette relative ai 'mujahidin ' sequestrate presso la Moschea di Cremona nel novembre del 2002, il manoscritto sui 'mujahidin ' ritrovato – a Rafik -) adeguatamente funzionali a progetti violenti su obiettivi determinati (e non solo esprimenti posizioni ideologiche genericamente distruttive della realtà)".*

La notizia (smentita nel corso dell'incidente probatorio da Zouaoui Chokri) che El Bouhali – già Imam della Moschea di Cremona – potesse essere deceduto in occasione dei combattimenti in Afghanistan quale volontario arruolatosi a fianco dei guerriglieri talebani, e la disponibilità dimostrata da **Hamraoui Kamel** a raggiungere **Drissi Nouredine** nei campi di addestramento in Kurdistan, dimostra una volta di più la natura poliedrica della *"formazione terroristica insediatasi in Cremona"*, consistente in una cellula "dormiente" dedicata nei momenti di "sonno" all'opera di reclutamento (come nel caso di Zouaoui Chokri), indottrinamento e addestramento degli adepti (le intercettazioni ambientali svolte all'interno della moschea di Cremona, massimo luogo di culto islamico del luogo, hanno documentato anche in epoca recente – ossia nel periodo in cui la guida "spirituale è stata affidata a Rauss Najib - la diffusione di cassette aventi contenuto assai poco religioso e molto "pratico", ad esempio in tema di tecniche e tattiche di guerriglia applicate dai mujahidin ceceni contro l'esercito russo o americano), e nei momenti di "veglia" ad attività di finanziamento, fiancheggiamento ed esecuzione diretta di azioni violente.

Del resto il volto ambivalente, di predicatori e combattenti, è stato mostrato assai chiaramente anche da dal Boughanemi, dal Rafik e dal Rouass, attraverso i propri discorsi (*"Dio perdonami! Dio altissimo ...Dio perdonami...perdonami Dio, perdonami...esisti solo tu e Mohammed è il tuo profeta...ascoltami Dio...scusa Dio mio, io sono il tuo servo, Dio fai di me un martire, sono nelle tue mani..."*) e i propri scritti (*"...combattere fino alla morte..."*; *"Io sono sulla via della Jihad..."*), ove i medesimi auspicano di poter seguire le (presumibili) tracce di El Bouhali lungo le strade del martirio. Peraltro invocazioni di siffatta natura provenienti da persone indicate quali responsabili degli attentati sanguinosi progettati o compiuti

in Cremona e Casablanca non possono che spalancare scenari inquietanti, come del resto preoccupante appare il rinvenimento all'interno della stessa moschea (oltre che nelle abitazioni degli indagati) di manuali o riproduzioni audio/video aventi come tema la fabbricazione e l'uso delle armi o tecniche militari di guerriglia, inequivocabilmente destinati a finalità didattiche in funzione di scopi ben determinati.

Il possesso dei citati manuali e del restante materiale propagandistico, spesso costituito da filmati confezionati artigianalmente dalle stesse organizzazioni terroristiche, presuppone peraltro, a monte, contatti ombelicali con gli "editori", attraverso un sistema di distribuzione "a circuito chiuso".

Quanto fin qui detto dimostra come il focolaio eversivo annidato nella moschea cremonese appaia lontano dall'essere spento, come del resto reso evidente dal fatto che, dopo l'arresto di Trabelsi e Rafik, e i sequestri del 1998 e 2002, Boughanemi e Khamlich hanno affidato la guida spirituale della moschea a Rouass Najib, ossia alla persona controllata il 27.6.2003 in Varese in compagnia di Rouiane Mohamed, destinatario (come Rafik) di ordine di cattura internazionale per gli attentati di Casablanca e per l'appartenenza al "Gruppo Islamico Combattente Marocchino". Né può dirsi che con il trascorrere del tempo il "clima" che avvolge la Moschea di Cremona sia sostanzialmente mutato, se è vero che ancora in data 8.12.2003 in occasione di una propria predica Rouas Najib, oltre ad inneggiare alla vittoria dei mujahidin in nome di Allah, ha insistito sulla impossibilità di punti di contatto tra cristiani e mussulmani, e sull'idea che *"la religione diventi una spada sul collo dei cristiani, perché la terra crolli sotto i loro piedi come in un terremoto, perché le loro bombe scoppino su di loro e sui loro figli"*.

Poste tali premesse, poco vi è da aggiungere circa l'esigenza di tutela della collettività con riferimento a due soggetti, **Drissi Noureddine** e **Hamraoui Kamel**, militanti in una formazione costituita allo specifico scopo di provocare, in Italia o all'estero, attentati terroristici di grandi proporzioni, o di fiancheggiare guerriglieri impegnati in azioni belliche. Basterà qui precisare che le esigenze cautelari a carico dei suddetti sono state già da tempo valutate e riconosciute come sussistenti dalla A.G. milanese, e che solo il provvedimento (ingiustificato) di revoca adottato in data 24.1.2005 dal GUP incompetente ha riproposto il tema della loro attualità, all'evidenza non considerato precedentemente dalla Procura di Brescia stante, comunque, il regime custodiale cui i due indagati erano sottoposti.

La fitta rete di legami instaurata da costoro e i loro complici con personaggi residenti all'estero, portatori di una medesima ideologia estremistica fondata anche su un condiviso sentimento di solidarietà tra "fratelli" impegnati nella lotta contro gli "infedeli", rende inoltre concreto il pericolo di fuga.

Infine, alla luce di quanto si è detto a proposito delle artificiose barriere difensive in passato concordate tra i protagonisti della presente vicenda processuale sia in previsione della loro cattura, sia per aiutare Trabelsi e gli stessi **Drissi** e **Hamraoui**

a sottrarsi alle conseguenze penali delle loro condotte (devono menzionarsi, al proposito, le già citate annotazioni rinvenute sulle copie dell'ordinanza pronunciata nei confronti di questi ultimi in data 1.4.2003 del GIP di Milano, e l'accertata attività svolta dai complici nella ricerca di alibi e testimoni compiacenti), deve ritenersi concretamente ravvisabile anche l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. A), CPP.

La misura cautelare andrà quindi applicata, in "rinnovazione" a quella già disposta in data 1.4.2003 dal GIP di Milano limitatamente al reato (sub A2) di cui all'art. 12, commi 1° e 3°, D.L.vo 286 / 1998, così come modificato dalla L. 189 / 2002, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1 L. 15 / 1980, e con la precisazione che si tratta di "*fatti commessi in Cremona, Milano ed in altre località del territorio italiano dal luglio 2001 al novembre 2003*."

Inoltre andrà applicata con riferimento al reato di cui all'art. 270 bis CP menzionato nel capo B1).

P.Q.M.

Visti gli artt. 27, 291 e segg. c.p.p.

1. ORDINA

agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di :

- 2. DRISSI Nourreddine e HAMRAOUI Kamel Ben Mouldi, e di condurre immediatamente i medesimi presso un Istituto di Custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.**

DISPONE

che gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 293 c.p.p. diano immediato avviso a questo giudice dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, affinché possano essere tempestivamente espletate le incombenze di cui agli artt. 293 e 294 c.p.p..

Manda alla Cancelleria per la trasmissione immediata della presente ordinanza in duplice copia per ciascun indagato al pubblico ministero che ha richiesto la misura, per la esecuzione della stessa.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza .

Brescia, li' 31 gennaio 2005

IL GIUDICE

(dr.Roberto Spano')